

**“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali”
(Approvato con deliberazione di C.C. n° 2 del 30/01/2017)**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, meglio individuate al successivo articolo 2;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. .Relativamente alle seguenti entrate comunali : IMU, ICI, Tares, Tarsu;TARI, Imposta comunale sulla pubblicità, TOSAP, Canone idrico, non riscosse negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme dovute a titolo di capitale ed interessi per ritardo pagamento;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese postali relative a solleciti e/o notifiche;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il 31 marzo 2017.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi delle somme per tipologia di tributo e anno di riferimento, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'Importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica.
4. A seguito della presentazione delle istanze, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tali istanze.

Articolo 4- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, entro il 31 maggio 2017, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle

singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e settembre 2017;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio, settembre e novembre 2017;
- d) versamento in quattro rate: entro i mesi di luglio, settembre, novembre 2017 e aprile 2018;
- e) versamento in cinque rate: entro i mesi di luglio, settembre, novembre 2017, aprile e settembre 2018;

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Resta fermo che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il 30% nell'anno 2018 ed il pagamento viene effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare un singolo debito dovuto dal contribuente.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, somme dovute. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati, in modo proporzionale, a titolo di sanzioni ed interessi, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.